

Seminario

INSICUREZZA SUL LAVORO

Tutto quello che devi sapere



30 NOVEMBRE 2017
ore 15.30

HOTEL CITY - SENIGALLIA
Lungomare Dante Alighieri 14

**DISPENSA SULL'ARGOMENTO IN
MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE**

DOMANDE E RISPOSTE FREQUENTI
(“Italianismo” di FAQ)



ANDREA SABBATINI
PERITO INDUSTRIALE

1- Come si chiama il Testo Unico sulla Sicurezza

Decreto Legislativo del 9 Aprile 2008, n. 81 (attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) – Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 – Supplemento Ordinario n. 108 – Decreto integrativo e correttivo: Gazzetta Ufficiale n. 180 del 05 agosto 2009 - Suppl. Ordinario n. 142/L.

2- Chi è il responsabile della sicurezza?

Il datore di lavoro

3- Quali sono gli obblighi non delegabili del datore di lavoro?

- a) Valutare tutti i rischi con conseguente elaborazione del DVR
- b) Designare l'RSPP

4- E' ammessa la delega?

La delega di funzioni da parte del datore di lavoro è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- a) che essa risulti da atto scritto recante data certa
- b) che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate
- c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate
- d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate
- e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto
- f) che la delega sia adeguatamente e tempestivamente pubblicizzata
- g) la delega non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro

5- A chi può delegare le mansioni il datore di lavoro?

- a) Dirigente
- b) Preposto

6- Quali sono gli obblighi del datore di lavoro e dirigente?

- a) Nominare il medico competente nei casi previsti
- b) Designare gli addetti alla gestione delle emergenze
- c) Affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità
- d) Fornire ai lavoratori i DPI
- e) Prendere misure appropriate per i lavoratori esposti a rischi gravi
- f) Richiedere osservanza ai lavoratori delle disposizioni sulla sicurezza
- g) Far effettuare ai lavoratori la visita a proprio carico se prevista
- h) Elaborare il piano di emergenza interno
- i) Informare i lavoratori esposti a rischi gravi e specifici
- j) Adempiere agli obblighi di informazione formazione ed addestramento
- k) Non richiedere ai lavoratori di riprendere l'attività in caso di pericolo grave
- l) Elaborare il DVR
- m) Consentire rapporti fra lavoratori e loro rappresentante
- n) Consegnare all'RLS il DVR
- o) Consultare periodicamente l'RLS
- p) Prendere provvedimenti per evitare rischi alla popolazione o ambiente
- q) Comunicare in via telematica all'INAIL gli infortuni sul lavoro
- r) Munire i lavoratori di tessera di riconoscimento in caso di appalti esterni
- s) Convocare la riunione periodica se presenti più di 15 lavoratori
- t) Aggiornare DVR e misure di prevenzione in caso di modifiche aziendali
- u) Comunicare in via telematica all'INAIL il nominativo dell'RLS
- v) Vigilare sui lavoratori con obbligo di sorveglianza sanitaria
- w) Tenere sotto manutenzione mezzi, attrezzature, impianti, etc.

7- Quali sono gli obblighi del preposto?

- a) Vigilare sull'osservanza lavoratori dei loro obblighi di legge ed aziendali
- b) Vigilare sull'uso corretto di attrezzature, impianti, DPI, etc.
- c) Richiedere l'osservanza delle misure in caso di emergenza
- d) Segnalare al datore di lavoro deficienze di attrezzature, impianti, DPI, etc.
- e) Frequentare appositi corsi di formazione


8- Un po' di acronimi?

- a) DDL: Datore di Lavoro
- b) RSPP: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi
- c) MC: Medico Competente
- d) RLS: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
- e) DVR: Documento di Valutazione dei Rischi
- f) DUVRI: Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti
- g) POS: Piano Operativo di Sicurezza
- h) PSS: Piano Sostitutivo di Sicurezza
- i) PSC: Piano di Sicurezza e Coordinamento
- j) PIMUS: Piano di Montaggio Uso e Smontaggio ponteggi edili
- k) CSP: Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione
- l) CSE: Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione
- m) DPC: Dispositivi di Protezione Collettivi
- n) DPI: Dispositivi di Protezione Individuale
- o) PEI: Piano di Emergenza Interno
- p) PEE: Piano di Emergenza Esterno
- q) CCIAA: Camera di Commercio Industria ed Artigianato
- r) DOMA: Dichiarazione Organico Medio Annuo
- s) DURC: Documento Unico di Regolarità Contributiva (di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007)


9- Quanti giorno deve durare un infortunio per far scattare il penale?

40 gg

10- Chi fa parte dell'organigramma della sicurezza aziendale?



11- E nei cantieri?



12- Come si valuta un rischio?

Il Rischio è dato dalla seguente formula matematica:

$$R = P (F) \times D \neq 0$$

Dove:

R = Rischio (ed è sempre diverso da 0)

P = Probabilità

F = Frequenza

D = Danno

La valutazione non serve a dare semplicemente un valore numerico al rischio ma a capirne la magnitudo su una scala prestabilita così da intervenire il prima possibile o programmando gli interventi nel tempo così da diminuirne il valore il più possibile privilegiando interventi strutturali e collettivi piuttosto che limitarsi a consegnare ai lavoratori i classici DPI.

13- Che cos'è la sorveglianza sanitaria?

L'insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

14- Chi svolge la sorveglianza sanitaria?

Solamente il medico competente.

In caso di lavoratori minori o agricoli in relazione alle prescrizioni e precisazioni degli enti locali possono essere svolte dal dipartimento sanitario competente

15- E' sempre obbligatoria la sorveglianza sanitaria?

No, dipende se la valutazione dei rischi lo impone in relazione ai limiti ed obblighi normativi oppure su richiesta del lavoratore se sia comunque ritenuta correlata ai rischi lavorativi dal medico competente

16- Cosa comprende la sorveglianza sanitaria?

- a) Visita medica preventiva e preassuntiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica
- b) Visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica (la periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno; tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio; l'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente
- c) Visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica
- d) Visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica
- e) Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
- f) Visita medica preventiva in fase
- g) Visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.
- h) Le visite mediche non possono essere effettuate per accertare stati di gravidanza ed in altri casi vietati dalla normativa vigente
- i) Le visite mediche sono a cura ed a spese del datore di lavoro e comprendono gli esami clinici e biologici ed indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi specifici sono anche finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti
- j) Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio che non può essere aperta dal datore di lavoro
- k) Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
 - a) idoneità

- b) idoneità parziale, temp. o permanente, con prescrizioni o limitazioni
 - c) inidoneità temporanea (precisando i limiti temporali di validità)
 - d) inidoneità permanente
- l) Oltre al giudizio citato il medico deve trasmettere al datore di lavoro il protocollo sanitario ed il verbale di sopralluogo ambiente lavoro, che dovrà mantenere agli atti insieme alla nomina ufficiale ed alla cartella sanitaria sigillata.
- m) Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

17- Che cos'è un cantiere edile?

Cantiere temporaneo o mobile in qualunque luogo siano effettuati lavori edili o di ingegneria civile di cui al seguente elenco:

- a) I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
- b) Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

18- Quali attività non rientrano nei cantieri edile?

- a) La mere forniture di materiali o attrezzature
- b) Le limitate manutenzioni ordinarie all'interno dell'azienda a meno che non sia presente una pratica edilizia
- c) I lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali
- d) I lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca delle autorizzazioni
- e) I lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni
- f) I lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali
- g) Le attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato
- h) I lavori svolti in mare
- i) Le attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi, manifestazioni fieristiche o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implicino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile
- j) I lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile
- k) Le attività di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, che non comportino lavori edili o di ingegneria civile

19- Quali sono gli obblighi del datore di lavoro in un cantiere?

- a) Adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'ALLEGATO XIII (seguinte)
- b) Predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili
- c) Curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento
- d) Curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la sicurezza e la loro salute
- e) Curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori
- f) Curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente
- g) Verificano, integrano e/o accettano il PSC, qualora previsto.
- h) Redigono il POS, anche in base al PSC se previsto.

ALLEGATO XIII

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LA LOGISTICA DI CANTIERE

1. I luoghi di lavoro al servizio dei cantieri edili devono rispondere, tenuto conto delle caratteristiche del cantiere e della valutazione dei rischi, alle norme specifiche nel presente decreto legislativo.

PRESCRIZIONI PER I SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI NEI CANTIERI

1. SPOGLIATOI E ARMADI PER IL VESTIARIO

1.1. I locali spogliatoi devono disporre di adeguata aerazione, essere illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda, muniti di sedili ed essere mantenuti in buone condizioni di pulizia.

1.2. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentano a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.

1.3. La superficie dei locali deve essere tale da consentire, una dislocazione delle attrezzature, degli arredi, dei passaggi e delle vie di uscita rispondenti a criteri di funzionalità e di ergonomia per la tutela e l'igiene dei lavoratori, e di chiunque acceda legittimamente ai locali stessi.

2. DOCCE

2.1. I locali docce devono essere riscaldati nella stagione fredda, dotati di acqua calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi ed essere mantenuti in buone condizioni di pulizia. Il numero minimo di docce è di uno ogni dieci lavoratori impegnati nel cantiere.

3. GABINETTI E LAVABI

3.1. I locali che ospitano i lavabi devono essere dotati di acqua corrente, se necessario calda e di mezzi detergenti e per asciugarsi.

3.2. I servizi igienici devono essere costruiti in modo da salvaguardare la decenza e mantenuti puliti.

3.3. I lavabi devono essere in numero minimo di uno ogni 5 lavoratori e 1 gabinetto ogni 10 lavoratori impegnati nel cantiere.

3.4. Quando per particolari esigenze vengono utilizzati bagni mobili chimici, questi devono presentare caratteristiche tali da minimizzare il rischio sanitario per gli utenti.

3.5. In condizioni lavorative con mancanza di spazi sufficienti per l'allestimento dei servizi di cantiere, e in prossimità di strutture idonee aperte al pubblico, è consentito attivare delle convenzioni con tali strutture al fine di supplire all'eventuale carenza di servizi in cantiere: copia di tali convenzioni deve essere tenuta in cantiere ed essere portata a conoscenza dei lavoratori.

4. LOCALI DI RIPOSO, DI REFEZIONE E DORMITORI

4.1. I locali di riposo e di refezione devono essere forniti di sedili e di tavoli, ben illuminati, aerati e riscaldati nella stagione fredda. Il pavimento e le pareti devono essere mantenute in buone condizioni di pulizia.

4.2. Nel caso i pasti vengano consumati in cantiere, i lavoratori devono disporre di attrezzature per scaldare e conservare le vivande ed eventualmente di attrezzature per preparare i loro pasti in condizioni di soddisfacente igienicità.

4.3. I lavoratori devono disporre sul cantiere di acqua potabile in quantità sufficiente nei locali occupati, nonché nelle vicinanze dei posti di lavoro.

4.4. Nei locali di riposo e di refezione così come nei locali chiusi di lavoro è vietato fumare.

4.5. *I locali forniti dal datore di lavoro ai lavoratori per uso di dormitorio stabile devono essere riscaldati nella stagione fredda, essere forniti di luce artificiale in quantità sufficiente, essere dotati di servizi igienici, di acqua per bere e per lavarsi, nonché di arredamento necessario.*

5. UTILIZZO DI MONOBLOCCHI PREFABBRICATI PER I LOCALI AD USO SPOGLIATOI, LOCALI DI RIPOSO E REFEZIONE

5.1. Non devono avere altezza netta interna inferiore a m 2.40, l'aerazione e l'illuminazione devono essere sempre assicurate da serramenti apribili; l'illuminazione naturale, quando necessario, sarà integrata dall'impianto di illuminazione artificiale.

6. UTILIZZO DI CARAVAN AI FINI IGIENICO ASSISTENZIALI

6.1. L'uso di caravan o roulotte quali servizi igienico-assistenziali, è consentito esclusivamente ad inizio cantiere per un periodo massimo di 5 giorni, prima dell'installazione dei servizi di cantiere veri e propri.

6.2. L'uso di caravan o roulotte quali servizi igienico-assistenziali, è consentito nei cantieri stradali di rilevante lunghezza e brevi tempi di lavorazione su singole posizioni fra loro molto lontane in aggiunta agli ordinari servizi igienico assistenziali posizionati presso le aree di cantiere o i campi base.

PRESCRIZIONI PER I POSTI DI LAVORO NEI CANTIERI

1. I posti di lavoro all'interno dei locali in cui si esercita l'attività di costruzione, tenuto conto delle caratteristiche del cantiere e della valutazione dei rischi, devono soddisfare alle disposizioni di seguito riportate.

1. PORTE DI EMERGENZA

1.1. Le porte di emergenza devono aprirsi verso l'esterno.

1.2. Le porte di emergenza non devono essere chiuse in modo tale da non poter essere aperte facilmente e immediatamente da ogni persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza.

1.3. Le porte scorrevoli e le porte a bussola sono vietate come porte di emergenza.

2. AERAZIONE E TEMPERATURA

2.1. Ai lavoratori deve essere garantita una sufficiente e salubre quantità di aria. Qualora vengano impiegati impianti di condizionamento d'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo tale che i lavoratori non vengano esposti a correnti d'aria moleste.

2.2. Ogni deposito e accumulo di sporcizia che possono comportare immediatamente un rischio per la salute dei lavoratori a causa dell'inquinamento dell'aria respirata devono essere eliminati rapidamente.

3. ILLUMINAZIONE NATURALE E ARTIFICIALE

3.1. I posti di lavoro devono disporre, nella misura del possibile, di sufficiente luce naturale ed essere dotati di dispositivi che consentano un'adeguata illuminazione artificiale per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

4. PAVIMENTI, PARETI E SOFFITTI DEI LOCALI

4.1. I pavimenti dei locali non devono presentare protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi; essi devono essere fissi, stabili e antisdrucchiolevoli.

4.2. Le superfici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti nei locali devono essere tali da poter essere pulite e intonacate per ottenere condizioni appropriate di igiene.

4.3. Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti interamente vetrate nei locali o nei pressi dei posti di lavoro e delle vie di circolazione devono essere chiaramente segnalate ed essere costituite da materiali di sicurezza ovvero essere separate da detti posti di lavoro e vie di circolazione, in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti stesse, né essere feriti qualora vadano in frantumi.

5. FINESTRE E LUCERNARI DEI LOCALI

5.1. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in maniera sicura. Quando sono aperti essi non devono essere posizionati in modo da costituire un pericolo per i lavoratori.

5.2. Le finestre e i lucernari devono essere progettati in maniera congiunta con le attrezzature ovvero essere dotati di dispositivi che ne consentano la pulizia senza rischi per i lavoratori che effettuano questo lavoro nonché per i lavoratori presenti.

6. PORTE E PORTONI

6.1. La posizione, il numero, i materiali impiegati e le dimensioni delle porte e dei portoni sono determinati dalla natura e dall'uso dei locali.

6.2. Un segnale deve essere apposto ad altezza d'uomo sulle porte trasparenti.

6.3. Le porte ed i portoni a vento devono essere trasparenti o essere dotati di pannelli trasparenti.

6.4. Quando le superfici trasparenti o translucide delle porte e dei portoni sono costituite da materiale di sicurezza e quando c'è da temere che i lavoratori possano essere feriti se una porta o un portone va in frantumi, queste superfici devono essere protette contro lo sfondamento.

7. VIE DI CIRCOLAZIONE E ZONE DI PERICOLO

7.1. Quando l'uso e l'attrezzatura dei locali lo richiedano per assicurare la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione deve essere messo in evidenza.

7.2. Adeguate misure devono essere adottate per proteggere i lavoratori che sono autorizzati ad accedere alle zone di pericolo, le quali devono essere segnalate in maniera ben visibile.

8. MISURE SPECIFICHE PER LE SCALE E I MARCIAPIEDI MOBILI

8.1. Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in modo sicuro.

8.2. Essi devono essere dotati dei necessari dispositivi di sicurezza.

8.3. Essi devono essere dotati di dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili e accessibili.

20- Che cosa si intende per verifica di idoneità tecnico – professionale?

Note e documenti atti a stabilire se l'impresa che effettua l'opera sia adeguata professionalmente ed in materia di sicurezza e salute.

Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

- a) Iscrizione CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto (aggiornata di almeno 6 mesi)
- b) DURC (aggiornato di almeno 4 mesi)
- c) DOMA, relativa all'ultimo anno, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti
- d) DVR
- e) Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 81/08
- f) Il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento degli obblighi citati.

Mentre i lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

- a) Iscrizione CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) DURC
- c) Specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisoriale
- d) Elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
- e) Attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo

In caso di subappalto il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica l'idoneità tecnico professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al corrente punto a seconda che sia imprese o lavoratori autonomi.

21- Impresa affidataria, esecutrice o lavoratore autonomo?

- a) Impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata che può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. *E' l'unica responsabile della gestione del cantiere. Può subappaltare lavori ad imprese esecutrici ma solamente lavori specifici e distinti ai lavoratori autonomi di tipologia, tempi e/o zone diverse. Non è più ammessa la prestazione di manodopera con fatturazione a costo orario.*
- b) Impresa esecutrice: impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali. *Non può subappaltare in quanto non ha la responsabilità della gestione della sicurezza di cantiere.*
- c) Lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione. *Senza soci o dipendenti o collaboratori familiari. Non può subappaltare, non può avere la responsabilità di gestione della sicurezza di un cantiere e soprattutto non può lavorare insieme ad altri lavoratori autonomi.*